



***Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010.***

**IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

***1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010***

1.1. Il punto 2.6 del provvedimento del 20 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:

“2.6 In fase di elaborazione dei file trasmessi, gli esiti contenenti gli errori riscontrati sono comunicati per via telematica all’utente che ha effettuato la comunicazione tramite il tracciato di cui all’allegato n. 3.

A seguito della ricezione dell’esito, l’utente è tenuto a valutare l’azione da intraprendere per la correzione dell’errore riscontrato. Nel caso l’azione correttiva richieda una nuova trasmissione del file, l’invio deve essere effettuato entro i due mesi successivi alla ricezione dell’esito.

Con riguardo agli esiti prodotti a seguito della trasmissione di un codice fiscale non corretto formalmente o non presente in archivio, la trasmissione correttiva è obbligatoria e deve essere effettuata entro novanta giorni dalla ricezione dell’esito.”

1. 2. Il punto 4.3 del provvedimento del 20 dicembre 2010 è sostituito dal seguente: “4.3 Il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione forniscono riscontro alle richieste di indagini finanziarie attivate ai sensi dell’articolo 32,

primo comma, n. 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, n. 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a dati, notizie e documenti inerenti le posizioni acquisite, anche con riferimento a periodi antecedenti alle operazioni di cui al primo e secondo comma. Gli stessi soggetti forniscono altresì riscontro alle indagini relative ai rapporti dell'operatore incorporato, scisso o che ha cessato l'attività finanziaria, ancorché estinti prima delle operazioni di cui al periodo precedente.”

*2. Sostituzione delle Tabelle allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007*

2.1 La tabella, allegato 2, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, recante *“Disposizioni integrative del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 in attuazione dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e la tabella, allegato 2, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007, recante “Disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006”, sono sostituite da quella unita al presente provvedimento.*

## *Motivazioni*

Con il presente provvedimento vengono modificate alcune disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, al fine di aggiornare le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari.

In particolare vengono modificati, in tema di ricevute ed esiti, i termini per la riproposizione della trasmissione corretta dei file scartati. Inoltre, ai fini del riscontro delle richieste di indagini finanziarie da parte degli operatori finanziari, sono stati rivisitati gli adempimenti del cessionario, del soggetto risultante dalla fusione e dei soggetti derivanti dalla scissione, prevedendo che i predetti soggetti devono altresì fornire riscontro alle indagini relative ai rapporti dell'operatore incorporato, scisso o comunque estinto, ancorché cessati prima delle operazioni di cessione di dipendenze, di cessione di rami d'azienda, di scissione e di fusione.

Le tabelle di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007, sono sostituite da quella allegata al presente provvedimento, al fine del necessario coordinamento amministrativo con le nuove disposizioni riguardanti gli obblighi delle società di assicurazioni di risposta alle indagini finanziarie e di comunicazione dell'archivio dei rapporti finanziari.

## ***Riferimenti normativi***

### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

### *b) Disciplina normativa di riferimento:*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo comma, numero 7).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 7, sesto, undicesimo e tredicesimo comma).

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 2008/31934.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2010, prot. n. 2008/165906.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, prot. n. 2010/174173.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 dicembre 2011

Attilio Befera

Tabella tipi di rapporto Allegato 2

Codice	Descrizione	Dettaglio rapporto
1	Conto corrente	Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Qualsiasi tipologia di deposito titoli, compresi gli eventuali sub depositi; nella descrizione del rapporto si dovranno riportare tutti i dati relativi al deposito.
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Nominativi e al portatore - Nella descrizione rapporto riportare tutti i dati compresi eventualmente quelli degli esecutori materiali
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	Rapporto contrattuale tipico tra fiduciante e fiduciaria (vedere operazioni codici dal 201 al 216)
5	Gestione collettiva del risparmio	Vanno ricompresi in questo codice tutti i rapporti riconducibili a sottoscrizioni di quote di fondi di qualsiasi tipo e di SICAV, OICR, SGR
6	Gestione patrimoniale	Nella descrizione del rapporto va riportato il tipo di gestione e nel campo importo l'ammontare del contratto di gestione
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Nominativi e al portatore - Oltre al beneficiario va indicato l'importo facciale del titolo e la sua scadenza. Vanno anche riportati i buoni di risparmio postali.
8	Portafoglio	Indicare la forma tecnica di lavorazione della partita di foglio (Sconto, SBF, Conto Anticipo Ricevute)
9	Conto terzi individuale/globale	Rapporto diverso dal conto corrente di corrispondenza. Questo nella contabilità bancaria fa parte dei conti debitori e creditori diversi. L'operatore deve riportare tutti i conti terzi transitori nominativi e del conto terzi globale, i sub conti del conto terzi globale se nominativi
10	Dopo incasso	Forma tecnica di lavorazione dei titoli ceduti all'incasso agli intermediari ed accreditati alla clientela solo dopo l'avvenuto incasso. Va segnalato il cedente e l'importo della partita
11	Cessione indisponibile	Conto d'ordine infruttifero che accoglie partite di effetti da accreditare solo a maturazione delle singole scadenze o di una scadenza media. Va segnalato il cedente ed il saldo del conto d'ordine
12	Cassette di sicurezza	Riportare nella descrizione del rapporto tutti i dati del contratto d'affitto della cassetta, compresi i verbali di discesa in cassetta nei formati previsti dal provvedimento in caso di richiesta di documentazione
13	Depositi Chiusi	Segnalare tutti i dati del contratto di deposito
14	Contratti derivati	Sono compresi sia i contratti derivati finanziari che i contratti derivati su crediti. Ad esempio i contratti swap, option, futures, contratti a termine, ecc.) nonché i contratti risultanti dalla loro combinazione. Nella descrizione riportare i dati fondamentali del contratto
15	Carte di credito/debito	Nel campo importo va riportato il plafond di spesa abbinato alla carta di credito. Per le carte di debito sono da riportare i dati del titolare e la banca del conto di appoggio
16	Garanzie	Sono comprese sia le garanzie reali che personali, sia quelle prestate alla clientela che quelle ricevute dalla clientela o da terzi.
17	Crediti	Fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca. Conti anticipi di ogni tipo, crediti di firma, crediti in contenzioso, crediti documentari, operazioni di cartolarizzazione.
18	Finanziamenti	Finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti rateali, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, credito al consumo, prestiti personali. Vanno ricompresi in questo codice anche i prestiti obbligazionari e il finanziamento soci
19	Fondi pensione	Vanno segnalati i fondi aperti
20	Patto compensativo	Segnalare l'importo del patto convenuto tra intermediario e cliente

21	Finanziamenti in pool	Segnalare la quota di partecipazione al finanziamento in pool
22	Partecipazioni	Detenzione di partecipazioni societarie
23	Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	Polizze unit-linked Polizze index-linked Contratti ed operazioni di capitalizzazione
24	Acquisto vendita di oro e metalli preziosi	Obbligo riferito, oltre che ai soggetti previsti dall'art.2 della Legge n.7 del 17 gennaio 2000, anche ai soggetti previsti dall'art.1 comma 3 della stessa legge n.7/2000.
98	Operazioni extra-conto	Rapporti non continuativi
99	Altro rapporto	Codice residuale da utilizzare nel caso di rapporto non riferibile ai codici dall'1 al 24